



In questo numero: novità in ambito di legislazione UE, legislazione nazionale e prassi:

- ▶ **settore doganale** (p2)
- ▶ **settore accise e imposte sulla produzione e sui consumi** (p7)
- ▶ **settore tabacchi** (p12)



vai agli argomenti di interesse!



Vuoi ricevere la TaxNews e altre notizie da BDO direttamente via email? Iscriviti alle nostre mailinglist.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un meccanismo di aggiustamento alle frontiere per il carbonio - COM(2021) 564 final - Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM)

Molte imprese dell'UE sono già soggette al sistema di scambio di quote di emissioni dell'UE e poiché sono presenti molti impianti industriali al di fuori dell'UE non soggetti alle stesse misure ambiziose in tema di emissioni, la Commissione ha ritenuto di proporre l'introduzione di un *Carbon Border Adjustment Mechanism* (CBAM) che si presenta quindi come uno strumento di politica ambientale che equipara il prezzo del carbonio tra prodotti europei e beni importati per alcuni settori e si applicherà ai prodotti in base al loro effettivo contenuto di carbonio, indipendentemente dal loro paese d'origine.

Al pari dell'Emissions Trading System, il CBAM si basa su certificati i cui prezzi corrispondono alle emissioni incorporate nelle merci importate. Se si può dimostrare che è stato pagato un prezzo del carbonio per le emissioni incorporate in quei beni importati, tale importo sarà decurtato dalla fattura dell'importatore.

Per il periodo transitorio, che durerà dal 2023-2025, il CBAM si applicherà ai settori del ferro e dell'acciaio, del cemento, dei fertilizzanti, dell'alluminio e dell'elettricità. In tale periodo gli importatori dovranno solo segnalare le emissioni incorporate nelle loro merci, senza pagare un adeguamento economico.

L'entrata in vigore del CBAM è prevista dal 1° gennaio 2026, in coincidenza con l'entrata in vigore del sistema rafforzato di scambio di emissioni. Gli importatori dovranno comprare dei certificati che possono essere compensati con le emissioni incorporate. Il costo dei certificati sarà basato sui prezzi settimanali dell'Emissions Trading System e calibrato con l'Emissions Trading System; man mano che le quote gratuite verranno gradualmente eliminate nell'ambito dell'ETS, il CBAM verrà gradualmente introdotto per i settori che copre.

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1123 della Commissione, dell'8 luglio 2021, che dispone la sospensione di alcune misure di politica commerciale riguardanti determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America, imposte dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1646 della Commissione a seguito della risoluzione di una controversia commerciale nel quadro dell'intesa sulla risoluzione delle controversie dell'Organizzazione mondiale del commercio

Con il regolamento in rassegna, è stata disposta la sospensione di alcune misure di politica commerciale riguardanti determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America, imposte dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1646 della Commissione a seguito della risoluzione di una controversia commerciale nel quadro dell'intesa sulla risoluzione delle controversie dell'Organizzazione mondiale del commercio.

L'applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1646 è sospesa per un periodo di cinque anni a decorrere dall'11 luglio 2021. Di conseguenza, fatta salva qualsiasi ulteriore sospensione o modifica, compresa la reintroduzione anticipata, i dazi previsti dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1646 si applicano nuovamente con effetto a partire dall'11 luglio 2026 incluso.

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1091 della Commissione, del 2 luglio 2021, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 che istituisce una misura di salvaguardia definitiva nei confronti delle importazioni di determinati prodotti di acciaio

Il regolamento in questione modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 che istituisce una misura di salvaguardia definitiva nei confronti delle importazioni di determinati prodotti di acciaio.

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1029 conteneva un errore materiale pur essendo il totale dei contingenti tariffari della categoria 4 corretto, la ripartizione tra le categorie 4A e 4B, come pure tra i contingenti tariffari specifici per paese e residui non lo era.

La tabella relativa ai "Volumi dei contingenti tariffari" del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 della Commissione è stata quindi sostituita dall'allegato I, mentre la tabella relativa a "Volumi dei contingenti tariffari globali per trimestre" del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 della Commissione è stata sostituita dalla tabella di cui all'allegato II.

Le modifiche si applicano a decorrere dal 1° luglio 2021.



Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1100 della Commissione, del 5 luglio 2021, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Turchia



Con il regolamento in rassegna si istituisce, a decorrere dal 7/7/2021, un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti laminati piatti di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati, anche arrotolati (compresi i prodotti tagliati su misura e in nastri stretti), semplicemente laminati a caldo, non placcati né rivestiti, originari della Turchia; sono esclusi i seguenti prodotti: 1) i prodotti di acciaio inossidabile e al silicio detti «magnetici» a grani orientati; 2) i prodotti di acciaio per utensili e di acciaio rapido; 3) i prodotti non arrotolati, che non presentano motivi in rilievo, di spessore superiore a 10 mm e di larghezza pari o superiore a 600 mm; 4) i prodotti non arrotolati, che non presentano motivi in rilievo, di spessore pari o superiore a 4,75 mm ma non superiore a 10 mm e di larghezza pari o superiore a 2 050 mm; 5) i prodotti la cui larghezza è pari o inferiore a 350 mm e il cui spessore è pari o superiore a 50 mm, indipendentemente dalla lunghezza del prodotto.

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1071 della Commissione, del 29 giugno 2021, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/442 e il regolamento di esecuzione (UE) 2021/521 relativi al meccanismo che subordina l'esportazione di taluni prodotti alla presentazione di un'autorizzazione di esportazione



Con il regolamento in rassegna, sono stati modificati il regolamento di esecuzione (UE) 2021/442 e il regolamento di esecuzione (UE) 2021/521 che subordinano ad autorizzazione l'esportazione di vaccini contro il Covid-19 e di sostanze attive utilizzate per la fabbricazione di tali vaccini, persistendo anche il rischio che le esportazioni minaccino l'esecuzione degli accordi preliminari di acquisto tra l'Unione e i fabbricanti di vaccini o la sicurezza dell'approvvigionamento dell'Unione di vaccini contro la COVID-19 e delle loro sostanze attive; a tal riguardo è stata prorogata la data di applicazione 30 settembre 2021.

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1079 della Commissione, del 24 giugno 2021, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) 2019/880 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'introduzione e all'importazione di beni culturali



Per beni culturali si intende qualsiasi articolo di importanza archeologica, preistorica, storica, letteraria, artistica o scientifica.

Il regolamento (UE) 2019/880 del 17 aprile 2019 ha definito le condizioni per l'introduzione di beni culturali e le condizioni e procedure per la loro importazione al fine di salvaguardare il patrimonio culturale dell'umanità e di impedire il commercio illecito di beni culturali, in particolare qualora tale commercio illecito possa contribuire al finanziamento del terrorismo.

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1079 del 24 giugno 2021 ha stabilito che i beni culturali a rischio di imminente distruzione o perdita in un paese terzo, dovrebbero essere custoditi in depositi appositamente adibiti nell'Unione, affinché ne sia garantita la protezione e il mantenimento in buone condizioni finché la situazione non ne consenta una restituzione sicura al paese terzo.

I beni culturali in custodia presso un deposito di uno Stato membro dovrebbero essere sottoposti a regimi doganali adeguati che ne garantiscano il ricovero per un periodo di tempo indeterminato.

È previsto il regime di esenzione dall'obbligo di ottenere una licenza di importazione o di presentare una dichiarazione dell'importatore alle autorità doganali in caso di ammissione temporanea di beni culturali a fini formativi, scientifici, di conservazione, di restauro, di esposizione, di digitalizzazione, di spettacolo, di ricerca condotta da istituti accademici o a fini di collaborazione tra musei o enti analoghi tale da garantire che i beni culturali siano utilizzati unicamente ai suddetti fini.



Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - n. 220498 del 30/06/2021 - Circolare n. 26 del 30 giugno 2021 commercio elettronico - pacchetto IVA - vendite a distanza - importazione di spedizioni di valore trascurabile

Il 1° luglio 2021 è entrato in vigore il Decreto legislativo n. 83 del 25 maggio 2021 con il quale sono state recepite alcune disposizioni comunitarie (artt. 2 e 3 della direttiva (UE) n. 2017/2455 del Consiglio del 5 dicembre 2017) in materia di IVA per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni.

Con la Circolare in rassegna l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha fornito le indicazioni procedurali di carattere doganale in materia di vendite a distanza di beni importati di valore trascurabile relativamente al commercio elettronico (e-commerce). Per "spedizione di valore trascurabile" si intende una spedizione composta da merci spedite direttamente da un territorio o un Paese terzo ad una persona che si trova nell'Unione europea ed il cui valore intrinseco non ecceda complessivamente 150 euro.

È stato precisato, inoltre, che a partire dal 1° luglio 2021:

- l'IVA è dovuta per tutte le spedizioni di beni importati in UE;
- ai fini dell'importazione, tutti i beni spediti nell'UE da un territorio o Paese terzo devono formare oggetto di una dichiarazione doganale;
- per le spedizioni di beni di valore intrinseco non superiore a 150 euro provenienti da un territorio o da Paese terzo è possibile utilizzare la modalità dichiarativa semplificata Super Reduced Data Set (dichiarazione H7), salvo eccezioni.

Per l'applicazione dell'IVA relativa alle importazioni della specie sono state previste due diverse modalità di assolvimento dell'imposta, alternative al meccanismo ordinario:

- 1) **il regime speciale di dichiarazione e di pagamento dell'IVA all'importazione**, previsto dall'articolo 70.1 del DPR 633/1972; le relative modalità di applicazione sono state disciplinate con le determinazioni dell'Agenzia delle Dogane e dei monopoli (ADM) n. 219776/RU e 219778/RU del 30.06.2021. Il ricorso a tale regime non richiede autorizzazioni preventive, tuttavia soggetto interessato deve disporre di una garanzia globale prevista dal Codice Doganale Unionale. È prevista la presentazione di una dichiarazione mensile che verrà precompilata dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
- 2) **il regime dello sportello unico per le importazioni (Import One Stop Shop-IOSS)**, previsto dall'art. 74-sexies.1 del 1 del DPR 633/1972; Tale scelta comporta il pagamento dell'IVA da parte dell'acquirente al momento della transazione commerciale, consentendo al venditore di versare successivamente il tributo direttamente al proprio Stato membro di identificazione. L'utilizzo di tale regime necessita di una previa registrazione presso la l'Agenzia delle Entrate e implica il suo impiego per ciascuna operazione della specie, effettuata in tutti i paesi UE, mediante l'apposizione del numero IOSS IVA nella dichiarazione doganale (H7).

L'IVA è pagata dal cliente/acquirente dell'UE come parte del prezzo di acquisto al fornitore che provvederà, mediante l'IOSS, a dichiararla e a versarla allo Stato membro di identificazione. Per questo regime è prevista la presentazione di una dichiarazione mensile all'Agenzia delle Entrate.

Tali semplificazioni non sono applicabili ai prodotti soggetti ad accisa.



Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - n. 218622 del 28/06/2021 - Circolare n. 24 - Sistema degli esportatori registrati (REX): proroga dell'avvio della fase 2 del Portale dell'operatore

Il sistema dell'esportatore registrato (il sistema REX) è un sistema di certificazione dell'origine delle merci basato su un principio di autocertificazione; attraverso questo sistema gli operatori interessati possono registrarsi come esportatori compilando un apposito modulo e inviandolo alle autorità nazionali competenti.

Con la Circolare n. 4/2021 (prot. n. 20588/RU del 20 gennaio 2021) era stato annunciato l'avvio del Portale dell'Operatore, a far data dal 25 gennaio u.s., per consentire la presentazione elettronica delle richieste di registrazione alla banca dati REX.

Nella prima fase, tuttora in corso, l'utilizzo del Portale REX è facoltativo e alternativo alla domanda su carta; gli esportatori attualmente hanno la possibilità di scegliere se richiedere lo status di esportatore registrato tramite la presentazione dell'allegato 22-06 al Regolamento 2447/2015 all'ufficio competente o tramite l'utilizzo del Portale REX.

I Servizi Tecnici della Commissione europea hanno stabilito una proroga del periodo transitorio, comunicando che l'avvio della seconda fase è stata differita tra la fine del primo quadrimestre e l'inizio del secondo quadrimestre 2022. Fino a successivo provvedimento si potrà continuare a presentare l'istanza in questione in formato cartaceo.



Causa C-87/20: Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 12 maggio 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof – Germania) – Hauptzollamt B / XY [Rinvio pregiudiziale - Protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio - Regolamenti (CE) n. 338/97 e 865/2006 - Caviale delle specie di storione - Introduzione nel territorio doganale dell'Unione europea a titolo di oggetti personali o domestici - Licenza di importazione - Deroga - Quantitativo massimo di 125 grammi per persona - Superamento - Intenzione di donare a terzi]



Con la sentenza in commento nel quadro della protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio, è stato stabilito che il caviale delle specie di storione, al momento della sua introduzione nel territorio doganale dell'Unione europea, può essere considerato un «oggetto personale o domestico» ai sensi dell'art. 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio qualora sia destinato a essere regalato a terzi, purché da nessun elemento emerga una finalità commerciale, e può pertanto beneficiare della deroga, prevista, all'obbligo per il suo importatore di presentare una licenza di importazione.

Ove il quantitativo introdotto nel territorio doganale dell'Unione europea superi il quantitativo massimo di 125 grammi per persona e l'importatore non sia in possesso di una licenza rilasciata ai fini dell'importazione effettuata, l'intero quantitativo di caviale delle specie di storione in tal modo importato, in base all'articolo 57, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (CE) n. 865/2006 deve essere confiscato dall'autorità doganale competente.



Proposta di Direttiva del Consiglio che ristruttura il quadro dell'Unione per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità (rifusione) COM(2021) 563 final del 14 luglio 2021

Il 15 luglio è stata presentata la nuova proposta sulla tassazione energetica, destinata a modificare la Direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 27 ottobre 2003 relativa al quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità, che in più occasione si era tentato di modificare senza raggiungere un accordo tra gli Stati Membri.

La direttiva attuale prevede tassi minimi rimasti invariati al livello del 2003 che non riflettono il contenuto energetico dei prodotti o il rendimento ambientale delle fonti di energia. È, inoltre prevista una tassazione dei combustibili inquinanti ad un livello inferiore rispetto alle fonti alternative più pulite in contrasto con il sentimento comune di green economy.

La proposta prevede una nuova struttura di aliquote fiscali minime basate sul contenuto energetico e sulle prestazioni ambientali dei combustibili e dell'elettricità e rifletterà il principio "chi inquina paga".

Saranno eliminate parte delle esenzioni e delle riduzioni delle aliquote attualmente vigenti consentendo agli Stati membri di fissare aliquote inferiori ai minimi solo per specifici prodotti "verdi" come l'elettricità prodotta da energia rinnovabile.

Il kerosene usato come combustibile nell'aviazione e il petrolio usato nel trasporto per via navigabile rientreranno nel campo di applicazione della direttiva a differenza di adesso in cui sono esenti.

Il consumo di prodotti sostenibili e avanzati non rientrerà nel campo di applicazione della direttiva per dieci anni; analogamente le alternative al kerosene e al petrolio nel settore aereo e marittimo non saranno tassate per dieci anni.

La proposta contiene anche possibilità per gli Stati Membri di alleviare le famiglie a basso reddito dagli inevitabili maggiori oneri fiscali durante il periodo di adattamento all'energia più verde.

Il provvedimento inizia ora il suo percorso legislativo per l'adozione.



Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - DETERMINAZIONE DIRETTORIALE n. 264785 del 23/07/2021 - Criteri per l'individuazione dell'Ufficio dogane competente all'espletamento, nel settore accisa sull'energia elettrica e sul gas naturale, di determinate attività relative ai soggetti obbligati venditori

Con la determinazione direttoriale in argomento sono state adeguate le vigenti modalità di gestione dell'accisa dovuta dai soggetti che forniscono il gas naturale e l'energia elettrica ai consumatori finali in ordine alle funzioni di accertamento, contabilizzazione e recupero dell'accisa stabilendo un criterio di competenza degli Uffici delle dogane in ragione degli «ambiti territoriali» nei quali viene effettuata la fornitura del prodotto.

Si prevede quindi:

- un «ambito ordinario», costituito dall'insieme dei territori di tutte le Regioni a Statuto ordinario;
- sei «ambiti speciali»: riferiti ad ognuno dei territori delle Regioni a Statuto speciale o delle Province autonome.


L'ufficio delle dogane competente allo svolgimento delle funzioni ed attività di rilascio dell'autorizzazione e del codice accise, della gestione della cauzione, è quello del luogo ove ha sede legale della società.

L'accertamento del debito di imposta sulla base della dichiarazione annuale, verifica dei pagamenti, emissione degli avvisi di pagamento e dei relativi atti di irrogazione delle sanzioni, gestione del contenzioso, attivazione della procedura di riscossione coattiva e tenuta della contabilità è **competenza dell'Ufficio delle dogane relativo all'ambito nel quale sono effettuate le forniture di energia elettrica e gas naturale.**

La nuova organizzazione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2022; restano invariate le competenze per i periodi d'imposta fino al 2021 compreso.



Agenzia delle dogane e dei Monopoli - Circolare n. 29 - n. 264788 del 23/07/2021 - Nuova disciplina dei versamenti e della contabilizzazione del tributo, nel settore dell'accisa sull'energia elettrica e sul gas naturale



Con la Circolare in esame l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli chiarendo quanto è stato disposto con la Determinazione Direttoriale n. 264785 del 23/07/2021 ha precisato che a decorrere dal 1° gennaio 2022 i versamenti delle rate di acconto e dell'eventuale saldo a debito per l'energia elettrica e il gas naturale non dovranno più essere ripartiti per ambito provinciale di fornitura, ma seguiranno un sistema basato sulla ripartizione del territorio nazionale in ambiti territoriali di fornitura.

Attraverso il nuovo sistema si riuscirà comunque a mantenere la corretta imputazione e riscossione dell'accisa sull'energia elettrica e sul gas naturale in funzione della compartecipazione al relativo gettito da parte delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome.

Il venditore, a seguito della presentazione della dichiarazione annuale, maturerà un unico debito ovvero un unico credito per le forniture effettuate nell'insieme dei territori delle Regioni a Statuto ordinario e così come per le forniture effettuate in ciascuno dei sei ambiti speciali.

Nella Circolare sono state previste delle esemplificazioni per rendere maggiormente comprensibile agli operatori le competenze e gli adempimenti in base all'ubicazione della sede legale ed ai luoghi di somministrazione.

Agenzia delle dogane e dei Monopoli - n. 224818 del 1/07/2021 - Comunicazioni mensili afferenti il settore dell'energia elettrica e del gas naturale - Modalità di invio telematico dei dati previsti per i soggetti distributori e venditori



Con la nota in esame l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha richiamato l'obbligo previsto dal Decreto-legge 124/2020 e relative Determinazioni direttoriali di cui al prot. N. 476905/RU del 22/12/2020, per il settore dell'energia elettrica, e prot. N. 476906/RU del 22/12/2020, per il settore del gas naturale, di invio telematico, con frequenza mensile a partire dal 1° settembre 2021, dei dati dettagliati nelle stesse Determinazioni ad opera dei soggetti distributori e venditori operanti nei citati settori.

Dal 1° luglio 2021 in ambiente di prova e dal 1° settembre 2021 in ambiente reale è possibile inviare i dati relativi alle forniture sia in modalità User to System (U2S) che Web Services (modalità S2S, ovvero System to System).

Nel corso dell'Open Hearing del 28 luglio 2021, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha anticipato che il primo invio dei dati verrà posticipato al 1° ottobre 2021 e dovrà riguardare tutti i dati da gennaio 2021 a luglio 2021, distinti per mese.

Per l'energia elettrica i dati del fornito e del fatturato riguardano oltre ai consumatori finali, anche distintamente le infrastrutture di ricarica autoveicoli.

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - nota n. 218324/RU del 28 giugno 2021 - Decreto Legislativo n. 504/95. Art. 24-ter. Punto 4-bis della Tabella A. Benefici sul gasolio per uso autotrazione utilizzato nel settore del trasporto. Rimborso sui quantitativi di prodotto consumati nel secondo trimestre dell'anno 2021. Informativa

Con la nota in esame l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha ricordato che la dichiarazione di rimborso necessaria alla fruizione del beneficio fiscale previsto per i consumi di gasolio effettuati tra il 1° aprile ed il 30 giugno dell'anno in corso può essere presentata dal 1° luglio al 2 agosto 2021. Per la compilazione e stampa della dichiarazione relativa al secondo trimestre 2021 è stato reso disponibile il software aggiornato.

La dichiarazione può essere presentata:

- a mezzo del Servizio Telematico Doganale - E.D.I.
- in forma cartacea, resa ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.P.R. n. 445/2000, che deve essere riprodotta su supporto informatico (CD-rom, DVD, pen drive USB) da presentare unitamente alla stessa.



L'importo rimborsabile è pari a euro 214,18 per mille litri di prodotto, in relazione ai consumi effettuati tra il 1° aprile ed il 30 giugno 2021.

Il beneficio sopra descritto spetta per:

- l'attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate;
- l'attività di trasporto persone svolta da:
 - Enti pubblici o imprese pubbliche locali esercenti l'attività di trasporto;
 - imprese esercenti autoservizi interregionali;
 - imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale;
 - l'attività di trasporto persone effettuata da enti pubblici o imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico;

in possesso dei richiesti requisiti.



Ordinanza del 26 marzo 2021 del Collegio arbitrale di Vicenza nell'arbitrato in corso tra Officine Meccaniche ANI spa contro Consorzio Energia Assindustria Vicenza - ENERGINDUSTRIA - Rimborso dell'addizionale provinciale all'accisa all'energia elettrica - questione incidentale di legittimità costituzionale

La vicenda arbitrale origina da una richiesta di rimborso dell'addizionale provinciale all'accisa all'energia elettrica applicata in fattura. L'addizionale provinciale è stata abrogata dall'art. 4, comma 10, decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, a decorrere dal 1° aprile 2012.

Nell'ordinanza si afferma che il contrasto della normativa nazionale con il diritto comunitario è stato ripetutamente dichiarato dalla Corte di Cassazione, infatti, con orientamento costante a partire dalla pronuncia n. 27101/2019 del 23 ottobre 2019, la Suprema Corte ha statuito che l'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica deve essere disapplicata e che le somme pagate a tale titolo costituiscono un indebito oggettivo, con il conseguente diritto degli utenti non domestici al rimborso delle medesime, nel termine prescrizione di dieci anni dalla data di pagamento.

Il Collegio dopo aver ripercorso le modalità applicative delle accise, quelle dei rimborsi dell'imposta indebitamente versata ha osservato che a suo avviso la norma di cui al quarto comma dell'art. 14 del decreto legislativo n. 504/1992, con riferimento alle modalità imposte al venditore per la restituzione delle addizionali provinciali all'accisa all'energia elettrica pone un limite illegittimo, irragionevole e non proporzionato al diritto alla libertà di iniziativa economica posto che:

- l'onere imposto dalla legge al venditore di rimborsare un indebito per violazione del diritto comunitario priva lo stesso delle risorse economiche necessarie allo svolgimento della propria attività, con il rischio di insolvenza e conseguente estinzione, per un fatto o inadempimento non a lui imputabile, ma al legislatore dello Stato membro, così arrecando pregiudizio al contenuto essenziale del diritto costituzionale alla libera iniziativa economica;
- l'onere di «anticipare» le somme percepite indebitamente in virtù di una sentenza provvisoriamente esecutiva, con la possibilità di recuperare le somme solo dopo anni, comporta uno sbilancio finanziario irragionevole ed inaccettabile, che pregiudica l'attività di impresa propria del venditore;
- l'obbligo di sostenere una difesa giudiziale, per una moltitudine diffusa di procedimenti, con costi ingenti a proprio esclusivo carico senza alcuna possibilità di rimborso, appare del tutto irragionevole ed arbitrario, specie quando il diritto del cliente al rimborso appare chiaro e delineato alla luce della condivisibile giurisprudenza della Corte di cassazione;
- la presenza di un obbligo restitutorio generalizzato di una accisa o addizionale per indebito comunitario comporta che l'attività del fornitore non sia più finalizzata a perseguire lo scopo per cui è stato costituito, ma venga monopolizzata, per un tempo indefinito al momento, dalla necessità di fronteggiare il debito stesso, sorto a causa dell'emanazione di normativa in contrasto con il diritto comunitario.

Ritenendo che l'onere imposto dall'art. 14 decreto legislativo n. 504/1995 a carico del fornitore di energia appare illegittimo perché sproporzionato, insopportabile e spropositato ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale, con riferimento agli artt. 3, 24, 41, 111, primo e secondo comma, e 117 primo comma, anche in via mediata per violazione degli articoli 16 e 52 della Carta Fondamentale dei Diritti dell'Unione europea.

Si tratta di un importante passo che potrebbe dare una svolta nuova ai numerosi contenziosi che sono sorti per il rimborso dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica.



Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - n. 235585 del 06/07/2021 - Prodotti liquidi da inalazione. Trasferimento della sede dei depositi

Con la nota in esame l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha richiamato le disposizioni per l'istituzione e gestione dei depositi di prodotti liquidi da inalazione interessate da un regime autorizzatorio preventivo, rispetto all'inizio dell'attività, analogo a quello previsto per i depositi fiscali di tabacchi lavorati.

Effettuata la verifica tecnica con esito positivo e pervenuta idonea e valida cauzione l'Agenzia adotta il provvedimento di autorizzazione alla istituzione e gestione del deposito.

Per il trasferimento della sede del deposito autorizzato, l'Agenzia ricorda che il soggetto autorizzato deve inoltrare apposita istanza di trasferimento allegando la planimetria della nuova sede.

Soltanto all'esito positivo della verifica tecnica, da effettuarsi entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza, potrà essere emanato il provvedimento autorizzatorio per la gestione del deposito presso la nuova sede. Un eventuale trasferimento dell'attività presso la nuova sede senza la ricezione dell'autorizzazione comporta la revoca dell'autorizzazione.



Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - n. 219941 del 30/06/2021 - Circolare n. 25 - Articolo 10, comma 2, della determinazione del 18 marzo 2021 n. 83685/RU - Vendita a distanza dei prodotti liquidi da inalazione

Con la Circolare in esame l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli fornisce la risposta a quesiti di alcuni depositari tesi in particolare a sapere se nella vendita a distanza dei prodotti liquidi da inalazione (pli) sia sufficiente l'acquisizione del documento di identità per verificare la maggiore età dell'acquirente, mentre la produzione della tessera sanitaria sia un incombente facoltativo qualora sia necessaria l'acquisizione del codice fiscale dell'acquirente.

A tal riguardo è stato confermato che per la vendita a distanza dei pli è necessario acquisire almeno un idoneo documento che comprovi la maggiore età dell'acquirente o, in alternativa, la tessera sanitaria.

Se l'identificazione avviene con documento di identità potrà essere richiesto il codice fiscale dell'utente, anche tramite l'esibizione della tessera sanitaria, qualora occorra per la certificazione dei corrispettivi.

Per i sistemi di vendita protetto da credenziali personali assegnate al momento della registrazione sul sito del Deposito, previa acquisizione del documento d'identità o della tessera sanitaria, viene precisato che non è necessario procedere all'inserimento dei suddetti documenti ad ogni operazione di acquisto.



Contatti:
BDO Tax S.r.l. Stp
centrostudi@bdo.it

BDO è tra le principali organizzazioni internazionali di revisione e consulenza aziendale con oltre 91.000 professionisti altamente qualificati in più di 167 paesi. In Italia BDO è presente con circa 1.000 professionisti con una struttura integrata e capillare che garantisce la copertura del territorio nazionale.

Milano
Viale Abruzzi, 94

La Tax News viene pubblicata con l'intento di tenere aggiornati i clienti sugli sviluppi in ambito fiscale. Questa pubblicazione non può, in nessuna circostanza, essere associata, in parte o in toto, ad un'opinione espressa da BDO. Nonostante l'attenzione con cui è preparata, BDO non può essere ritenuta responsabile di eventuali errori od omissioni contenuti nel documento. La redazione di questo numero è stata completata il giorno 26 luglio 2021.

Roma
Via Ludovisi, 16

Torino
Corso Re Umberto, 9bis

Bologna
Corte Isolani, 1

Treviso
Viale G. Verdi, 1

www.bdo.it



BDO Tax S.r.l. Stp, società tra professionisti, è membro di BDO International Limited, società di diritto inglese (company limited by guarantee), e fa parte della rete internazionale BDO, network di società indipendenti. BDO è il marchio utilizzato dal network BDO e dalle singole società indipendenti che ne fanno parte.

© 2021 BDO (Italia) - Tax News - Tutti i diritti riservati.